



**R.G. TRIB. FED. n. 20/22**

**P.A. n. 45/21**

## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

**Avv. Valentina Mazzotta** - Presidente

**Avv. Stefano Ciulli** - Componente

**Avv. Pierfrancesco Viti** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del Sig. **Giuseppe LOMANTO** (tessera FISE n. 151557/M).

### **PREMESSO CHE**

- con atto di incolpazione del 04.05.2022, la Procura Federale deferiva il sig. Giuseppe Lomanto innanzi a questo Tribunale, per rispondere della violazione degli artt. 1.2, 2 e 8.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in avanti per brevità RDG), dell'art. 2.1 del Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo;
- in particolare, al Deferito veniva contestato di avere <<*somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva*>>;
- a sostegno del deferimento la Procura poneva la segnalazione pervenuta dall'Ufficio Veterinario FISE del 26.08.2021 con la quale veniva comunicato il riscontro positivo ai controlli antidoping dell'equide "Dutchini" (n. Fise 1593F microchip n. 528210002239556), in occasione del Campionato Regionale S.O. Sicilia del 05.06.2021;
- in particolare, dalla documentazione in atti risultava la positività del cavallo "Dutchini" alla sostanza "Flunixin" classificata come sostanza "CONTROLLED" nella lista *FEI – 2021 Equine Prohibited Substance List* e che tale sostanza fosse stata somministrata dal tesserato Giuseppe Lomanto, quale atleta concorrente alla gara sopra indicata;
- ricevuto il deferimento, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 3 giugno 2022, poi rinviata d'ufficio al 6 giugno 2022 e da tenersi secondo le modalità di cui all'ordinanza presidenziale del 4 gennaio 2022 disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;



- il Deferito non si costituiva e, all'udienza del 06.06.2022, il Tribunale – alla luce della regolarità delle notifiche - ne dichiarava la contumacia;
- la Procura Federale chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 9 Reg. EAD ed ECM ed ex art. 6.1. nn. 4, 6, 8, 11 RDG per mesi due ed € 2.000 di ammenda ex art. 6.1. n. 3 RDG;
- il Tribunale si riservava.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno procedimento si è incardinato a seguito di una segnalazione pervenuta nel mese di agosto 2021 alla Procura FISE e relativa alla presunta somministrazione di medicinali vietati sul cavallo di nome "Dutchini" iscritto al Campionato Regionale S.O. Sicilia del 05.06.2021 insieme al cavaliere Lomanto Giuseppe, suo diretto responsabile e/o delegato.

Dalla documentazione costituente il fascicolo investigativo emerge che in data 06.06.2021 i veterinari di gara incaricati notificavano al sig. Giuseppe Lomanto un avviso di controllo antidoping.

Dal verbale redatto in data 06.06.2021 e sottoscritto dal veterinario FISE prelevatore d.ssa Rosa Rinaldi, dalla testimone FISE sig.ra Federica Falco e dallo stesso sig. Giuseppe Lomanto in qualità di responsabile del cavallo sottoposto ad indagine – emerge la regolarità del controllo e del prelievo effettuato secondo il regolamento (cfr. anche il verbale catena di custodia campioni antidoping del 05.06.2021 P378322 in atti). Successivamente, dal documento attestante i risultati delle analisi svolte dal Laboratorio LGC del Regno Unito (presso cui veniva inviato il campione prelevato) datato 29.09.2021, emerge che il campione prelevato dalle urine del cavallo risultava positivo alla sostanza "Flunixin" certamente vietata come "CONTROLLED" nella lista *FEI – 2021 Equine Prohibited Substance List*.

Sotto altro aspetto, sia la normativa EAD che quella ECM considerano "Soggetto Responsabile" l'Atleta che monta o conduce il cavallo nell'evento in cui si effettua il controllo.

In particolare, l'art. 2.2.1 del Regolamento ECM (in tema di uso o tentato uso di una sostanza controllata) prevede che *"È dovere di ogni Soggetto Responsabile e del suo Personale di Supporto, assicurarsi che, in assenza di un documento ETUE accettato, nessuna Medicazione Controllata (ECM) sia presente nell'organismo del Cavallo in gara"*.



Pertanto, affinché si ritenga integrata la violazione della disposizione, non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile né tantomeno la mancata o insufficiente vigilanza può valere quale giustificazione.

Nei suddetti termini, pertanto, la responsabilità del Deferito non pare revocabile in dubbio.

In definitiva, dalle evidenze istruttorie in atti deve ritenersi pertanto accertata la responsabilità del deferito Sig. Giuseppe Lomanto nell'aver somministrato all'equide la sostanza vietata "Fluinixin" in occasione del Campionato Regionale S.O. Sicilia del 05.06.2021.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

al deferito Giuseppe Lomanto la sanzione della sospensione ex art. 6.1 nn. 4, 6, 8, 11 RDG per mesi due e l'ammenda ex art. 6.1 n. 3 RDG pari ad € 1.000,00 (mille/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 15 luglio 2022.

**Presidente:** f.to Avv. Valentina Mazzotta

**Componente:** f.to Avv. Stefano Ciulli

**Componente Relatore:** f.to Avv. Pierfrancesco Viti